

COMUNE DI SAPONARA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 6 del 28/01/2004

ADEGUAMENTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Territorio e sede del Comune

Il territorio del Comune di Saponara si estende per Kmq. 2.602 e confina con i Comuni di Rometta, Messina, Villafranca Tirrena e con il mar Tirreno.

Esso è costituito dal capoluogo, in cui è il palazzo civico, sede del Comune, nonché dalle frazioni S.Pietro, Scarcelli, Cavaliere e Saponara Marittima.

Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede del Comune. In caso del tutto eccezionale i detti organi possono riunirsi anche in luogo diverso, previo provvedimento motivato del sindaco, reso noto a mezzo affissione nei luoghi maggiormente frequentati.

Art. 2

Toponimo, stemma e gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il toponimo "Saponara" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 1.362 dell'1 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1976 al n. 5, foglio 3.

Il Comune ha un proprio stemma ed un gonfalone così contraddistinti:

STEMMA:

ARMA: Interzato in palo;

nel 1° troncato:

- a) d'argento, a due torri di rosso, una sopra l'altra, merlate di tre alla guelfa;
- b) d'argento, a due bande di nero; alla bordura d'azzurro caricate di sette gigli d'oro;

nel secondo interzato in fascia:

- a) partito: a destra d'argento, a due torri di rosso, merlate di tre alla guelfa, ordinate in palo;
- a sinistra inquartato in croce di S.Andrea:
nel 1° e nel 4° d'argento, a tre pali di nero, nel 2° e nel 3° d'oro pieno;
- b) d'azzurro, a tre gigli d'oro ordinati;
- c) d'argento, a cinque gigli di nero;

nel terzo:

- d'azzurro, a sei palle d'oro, ordinate.

Segni esterni di Comune.

GONFALONE:

Drappo di colore bianco caricato dell'arma sopra descritta e riccamente ornato di fregi d'argento.

L'uso e la riproduzione devono essere autorizzati.

Art. 3 **Ordinamento**

L'ordinamento giuridico del Comune si conforma alle norme della Comunità europea, dello Stato italiano e della Regione siciliana.

Art. 4 **Statuto**

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina:

1. le attribuzioni degli organi;
2. l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
3. forme di collaborazione con altri enti;
4. le forme di partecipazione popolare e di tutela dei diritti del cittadino;
5. le modalità per l'accesso agli atti del Comune e per la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
6. l'esercizio del diritto di udienza;
7. le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
8. le forme di partecipazione dei giovani alla vita della comunità;
9. la previsione di appositi regolamenti, distinti per materia;
10. decentramento;
11. partecipazione, informazione ed accesso alle strutture;
12. gestione dei servizi pubblici;
13. potenziamento ufficio relazioni pubbliche;
14. istituzione informa- giovani ed informa- città.

Titolo I **ATTRIBUZIONI ORGANI ELETTIVI**

Sono organi politici del Comune: il Consiglio Comunale, il Presidente, la Giunta e il Sindaco.

Art. 5
Il consiglio comunale
Ruolo e competenze generali

Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Esso è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e del presente statuto.

Art. 6
Il presidente del consiglio comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con le modalità e procedure previste dalla legge.

Il Presidente del consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, lo convoca e ne dirige i lavori sulla base delle previsioni regolamentari.

Art. 7
Principi fondamentali per la convocazione
del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, cui compete, altresì, sentito il Sindaco, stabilire l'ordine del giorno. Il Presidente del C.C. fissa il giorno e l'ora dell'adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni quando ne venga formulata richiesta da un quinto di Consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
3. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può convocare il Consiglio stesso con un preavviso da notificare al domicilio dei Consiglieri o alla loro residenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente del Consiglio Comunale il Consiglio stesso provvede alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, fermo restando, previamente, l'esercizio del potere di surrogazione nella carica di consigliere, ove necessario.

Art. 8
Prerogative dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.
3. Con specifico regolamento si può prevedere la possibilità che i singoli consiglieri possano richiedere la sostituzione del gettone di presenza con una indennità di carica. In ogni caso non devono derivare da ciò oneri aggiuntivi per l'Ente.
4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura prevista dal regolamento esercita i diritti riconosciuti dalla legge.
5. Il regolamento disciplina sia la procedura di esercizio dei diritti dei Consiglieri che, compatibilmente con l'ordinamento, i mezzi coercitivi per il loro reale soddisfacimento.

Art. 9 ***Regolamento del Consiglio Comunale***

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
3. Tale regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del Consiglio.

Art. 10 ***Gruppi Consiliari***

I consiglieri possono costituirsi in gruppi. In tal caso devono indicare il capo gruppo, dandone comunicazione scritta da presentare al Segretario Comunale per gli ulteriori adempimenti consequenziali.

In assenza di costituzione i gruppi sono individuati con riferimento agli eletti per ogni lista ed il capo gruppo nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti tra gli eletti della lista.

Art. 11 ***Commissioni Consiliari permanenti***

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, e costituite con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale notizie, informazioni, dati e di disporre audizioni di terzi.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e degli

assessori, nonché del Segretario generale, del Direttore Generale, se nominato, dei Dirigenti e degli Amministratori e Funzionari degli enti ed aziende dipendenti.

4. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni di cui ai commi precedenti, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina dei Presidenti delle singole Commissioni.

Art. 12 **La giunta**

1. La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
4. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La Giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
6. La Giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario o, ove nominato, al Direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
7. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 13 **Composizione e nomina**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un terzo dei componenti il Consiglio comunale di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri o anche tra persone esterne al Consiglio Comunale, purchè dotate dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o

con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 14

Il sindaco e sue attribuzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'attività e alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5. In particolare egli:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - d) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - e) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore generale;
 - f) nomina i Responsabili degli uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali in base a esigenze effettive e verificabili.
6. Il Sindaco può delegare le proprie funzioni agli assessori. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
8. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

9. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

Art. 15

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del Sindaco, in caso di assenza o impedimento.

Art. 16

Dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale.

Titolo II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 17

L'ordinamento degli uffici e dei servizi

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è riservato alla potestà regolamentare della giunta, previa direttive generali del consiglio comunale, e si articola in posizioni organizzative cui è preposto un responsabile, individuato nella figura professionale apicale.

Art. 18

Uffici decentrati

In ogni frazione possono essere localizzati uffici amministrativi decentrati dei servizi demografici e socio – assistenziali, funzionalmente collegati con gli uffici del capoluogo.

Art. 19

Albo pretorio e bacheche

La giunta sceglie nella casa comunale apposito spazio da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi, in modo da consentire facile lettura, anche ai fini del relativo accesso.

L'avvenuta pubblicazione come per legge è certificata dal segretario comunale, previa attestazione del personale addetto a tale servizio.

Per una migliore e pronta conoscenza delle notizie più importanti, ogni frazione deve essere dotata di adeguate bacheche in posti maggiormente frequentati dai cittadini.

Art. 20
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale sulla base delle previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 21
Il segretario comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali dell'Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e al regolamento.
2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
3. Al Segretario Comunale può essere conferito dal Sindaco l'incarico di Direttore Generale.

Art. 22
Funzioni di vice segretario

In caso di assenza, vacanza o impedimento il segretario è sostituito dal responsabile dell'area amministrativa con posizione professionale apicale, in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ovvero economia e commercio

L'incarico è conferito con determinazione del sindaco al momento in cui si verifici la causa della sostituzione.

Art. 23
I Responsabili delle posizioni organizzative

1. Data la consistenza demografica dell'ente e quindi nell'impossibilità di avere in organico qualifiche dirigenziali, i dipendenti inquadrati nell'attuale qualifica funzionale apicale, denominati responsabili di aree, nonché i dipendenti responsabili di unità di servizi autonomi, sono titolari delle strutture organizzative di massima dimensione (aree di attività) e possono avere competenze di gestione amministrativa (posizioni organizzative).
2. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai capi delle aree, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine

esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Tali incarichi hanno una durata non superiore alla durata del mandato del Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
4. I Responsabili costituiscono il rapporto di autonomia e sinergia tra momento politico e momento amministrativo, assumendo la responsabilità degli atti, delle pratiche e dei procedimenti di competenza del proprio ufficio e di quelli sott'ordinati.

Nell'esercizio delle proprie funzioni assumono compiti di direzione, coordinamento e controllo delle unità organizzative cui sono preposti, assicurando la legalità, l'imparzialità e la rispondenza della struttura, singolarmente e nel suo complesso, all'interesse pubblico.

5. Essi provvedono ad assicurare il funzionamento diligente ed efficiente del proprio ufficio e di quelli attribuiti alla propria competenza mediante autonomi poteri di organizzazione dell'area assegnata.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 24

Diritto all'informazione e alla partecipazione

Il comune riconosce e tutela il diritto all'informazione dei cittadini in materia tecnica, turistica e culturale ed assicura la loro più ampia partecipazione alle scelte della comunità locale, anche mediante apposite pubblicazioni.

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 25

Iniziativa popolare

Per gli atti di competenza del consiglio i cittadini possono presentare proposte accompagnate da relazione illustrativa a condizione che siano sottoscritte da almeno 100 iscritti nelle liste elettorali del Comune con firme raccolte ed autenticate nei tre mesi antecedenti la data di deposito nella segreteria del Comune.

Il consiglio delibera sulla proposta di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.

Art. 26

Forme associative – Rapporti con il Comune

Il Comune valorizza, secondo la finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite.

Il Comune istituisce l'albo delle forme associative, regolamentando i criteri e le modalità per l'iscrizione nel predetto albo.

Il consiglio comunale può istituire apposite consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 27 ***Referendum consultivo***

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- a) bilancio e conto consuntivo;
- b) di provvedimenti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;
- c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- e) di provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) di provvedimenti relativi alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni.

Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, adottando solo provvedimenti temporanei, ove necessario. Il referendum è indetto dal sindaco.

Art. 28 ***Referendum consultivo di iniziativa popolare***

Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria una richiesta sottoscritta, nei tre mesi precedenti la data del deposito, da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo di iniziativa consiliare nonché degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose e degli stranieri.

Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il

consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

La discussione e le determinazioni del risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 29 **Disposizioni sul referendum**

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa consiliare e di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno in giorno festivo. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso la segreteria comunale.

Art. 30 **Difensore civico**

Il difensore civico ha sede presso il Comune.

Egli vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune, a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto dei quattro quinti dei consiglieri in carica, nelle prime due votazioni, e a maggioranza assoluta, nelle successive votazioni. Resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

L'elezione avviene nell'ambito di un elenco formato sulla base di istanze di iscrizione a seguito di avviso pubblico emanato dal consiglio comunale e di verifica da parte dello stesso consiglio comunale della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti soggettivi di cui al comma seguente.

Sono requisiti soggettivi per la nomina:

- essere cittadino italiano residente presso il Comune di Saponara da almeno 5 anni;
- essere munito del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ovvero in economia e commercio;
- E' causa di incompatibilità per la nomina, l'essere stato candidato alle ultime elezioni amministrative.

Rappresentano cause di cessazione dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;
- b) per dimissioni;
- c) revoca per inadempienza votata a maggioranza dei 4/5 consiglieri assegnati.

Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati.

Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
- c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
- d) sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco – che hanno obbligo di provvedere – ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informazione, in ogni caso il consiglio comunale;
- e) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.

Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge.

Al difensore civico è corrisposta un'indennità determinata dalla giunta municipale in misura non superiore a quella prevista per il vice sindaco.

Art. 31 ***Il diritto di udienza***

I cittadini, le associazioni costituite, i comitati ed altri organismi che operano nella comunità locale, iscritti nell'apposito albo istituito ai sensi del precedente art. 20, possono avvalersi del diritto di udienza per portare a conoscenza dell'amministrazione le questioni di interesse generale.

La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione, e, nel caso di singole persone, sottoscritta da almeno 20 cittadini.

Il diritto di udienza è garantito attraverso l'udienza dei richiedenti da parte del sindaco o suo delegato entro 30 giorni dalla richiesta.

Delle questioni trattate è redatto verbale a cura di personale dipendente delegato a tal fine dal segretario comunale, su richiesta del sindaco o suo delegato.

Art. 32 ***Integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili***

Un apposito servizio coordina gli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e promuova attività educative e del tempo libero.

Il servizio assicura i rapporti con gli utenti fornendo la necessaria assistenza amministrativa e di sostegno per superare lo stato di emarginazione e di esclusione sociale delle persone handicappate.

Art. 33 ***Consiglio Comunale dei ragazzi***

1. E' istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
2. Esso promuove la partecipazione degli alunni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.

3. Con apposito regolamento approvato per presa d'atto dal Consiglio Comunale vengono disciplinate le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del Sindaco dei ragazzi.

TITOLO IV I SERVIZI

Art. 34 *Forme di gestione*

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione delle ragioni di opportunità e di economicità oltre che tecniche, a seconda che trattasi di servizio sociale, di produzione di beni o di gestione di servizi di manutenzione.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la scelta sarà effettuata esclusivamente secondo criteri di convenienza economica.

Art. 35 *Azienda speciale*

L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

Il Presidente è nominato dal Sindaco, tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali e di amministrazione.

I requisiti professionali vanno valutati sulla base di apposite certificazioni rilasciate dagli organi di rappresentanza delle categorie professionali.

L'anzianità di iscrizione agli ordini professionali deve essere di almeno anni cinque.

I requisiti comprovanti esperienze di amministrazione vanno documentati nelle forme consentite.

Il direttore dell'azienda speciale deve esser scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore rispondono in solido della gestione dell'azienda ed hanno l'obbligo di assicurare il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 36 *Istituzione*

Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce un'istituzione approvando il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Il presidente è nominato dal Sindaco.

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Art. 37 ***Nomina e revoca***

Gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 38 ***Gestione associata dei servizi e delle funzioni***

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V **FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 39 ***Controllo di gestione***

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Art. 40
Revisore dei conti

Il revisore dei conti, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, esercita il controllo economico interno della gestione dei servizi pubblici secondo quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.

TITOLO VI
REGOLAMENTI

Art. 41
Istituzione, revisione, aggiornamento

Ad avvenuta entrata in vigore del presente statuto, si provvederà all'istituzione, alla revisione e/o all'aggiornamento dei necessari regolamenti comunali e, in particolare, dei seguenti:

1. regolamento dei concorsi;
2. regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. regolamento di polizia municipale;
4. regolamento di contabilità;
5. regolamento di economato;
6. regolamento per l'inventario dei beni;
7. regolamento per il diritto di accesso;
8. regolamento per il diritto di udienza;
9. regolamento per l'ufficio relazioni con il pubblico;
10. regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.